Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

--- oOo ---

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 in data 25 Luglio 1994.

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Disciplina, inoltre, l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, nonché per le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Disciplina, altresì, l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" s'intendono riferiti ai beni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Il trattamento tributario per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 2 - Autorizzazioni e concessioni

l. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto' di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti possono essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee, di norma, possono essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti d'urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Per superfici effettivamente occupate s'intendono quelle aree, quegli spazi pubblici

e quelle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sottratti, in modo permanente o temporaneo, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

2. Per le occupazioni su beni del patrimonio indisponibile del Comune si deve fare riferimento all'effettiva sottrazione, in modo permanente o temporaneo, all'uso specifico cui sono destinati i beni stessi, caso contrario sono soggette al regime giuridico del Codice Civile.

Art. 4 - Domande di autorizzazione o di concessione

1. Chiunque intenda occupare gli spazi, le aree, il soprassuolo od il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi. tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

3. L'obbligo della domanda di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 5 - Contenuto delle domande

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:
a) le generalità del richiedente;
b) il codice fiscale e la partita iva;
c) l'indirizzo o la sede legale;
d) la descrizione delle modalità di occupazione;
e) la durata dell'occupazione;
f) l'ubicazione e le dimensioni esatte dell'area che s'intende occupare;
g) il motivo della richiesta.

Art. 6 - Istruttoria domande

1. L'istruttoria della domanda è svolta dall'ufficio tecnico .in concorso con quello tributario.

2. Se ritenuto necessario, l'Amministrazione comunale può richiedere documenti, disegni, calcoli o quant'altro ritenuto utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.

3. Se ritenuto. opportuno e per casi particolari, può essere richiesto il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere, Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.

4. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e devono essere corrisposte prima

del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 7 - Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione comunale a garanzia. del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito viene stabilita, sentito l'Ufficio tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche ed alla qualità dell'occupazione .

Art. 8 - Caratteristiche delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute nè in parte nè in toto e neppure subconcesse dal titolare richiedente e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche. Può essere consentita la vo1tura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento d'intestazione.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciati e non costituiscono, per il titolare, autorizzazione all'esercizio di altre attività.

Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni - Tenuta del registro

l. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dall'Amministrazione comunale e sono corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità d'occupazione, la superficie occupata, le date d'inizio e termine. dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee possono avere corso previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta. In caso di convenzione il pagamento può avvenire a rate anticipate.

Art. l0 - Condizioni generali

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione deve, in ogni caso, ottemperare alle seguenti disposizioni:

a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;

b) rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
c) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
d) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
e) versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
f) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi ed, in particolare, del diritto d'accesso alle proprietà private.

3. Le concessioni sono rilasciate a termine per una durata massima di 9 (nove) anni;

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire ratto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 11 - Alterazioni e manomissioni del suolo

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere od alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni od alle alterazioni del suolo pubblico ed alle aree pubbliche può essere richiesta contestualmente alla domanda. Su di essa esprimeranno parere l'ufficio tecnico e l'ufficio di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 12 - Ordine di preferenza

1. Qualora per l'occupazione di una medesima area siano state presentate più domande la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 13 - Divieto temporaneo di occupazione

l. II Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione o della concessione

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
a) l'uso improprio del diritto di occupazione;
b) le violazioni delle prescrizioni previste nell'autorizzazione o concessione;
c) le violazioni di norme legislative e regolamentari in materia;

d) il mancato pagamento della tassa.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione o della concessione

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse od indennità,

4. La revoca di concessione la cui tassa sia stata affiancata ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non dà diritto ad alcun rimborso.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 16 - Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

l. E’ istituita nel Comune di S. Zenone la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Oggetto della tassa

l. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui al precedente articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 18 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di S. Zenone, nell'ambito del proprio territorio, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione. alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 19 - Classificazione del Comune

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. in base alla popolazione residente al 31.12.1992, appartiene alla classe V^. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 20 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate, entro
il 31 ottobre di ogni anno, dalla Giunta comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia è degli indirizzi del Consiglio Comunale.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

4. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 21 - Classificazione delle aree

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 2 categorie ed individuate, in sede di prima applicazione, con la deliberazione consiliare d'approvazione del presente regolamento, adottata con le modalità stabilite dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le nuove classificazioni in categorie per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, sono provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dev'essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, la quale deve esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.

5. Ai fini delle occupazioni di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per centro abitato si fa riferimento alla delimitazione stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 468 del 27.08.1993 ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada).

Art. 22 - Classificazione delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 23 - Determinazione della superficie

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta Circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione che costituisce la superficie occupata.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sotto suolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sotto stante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi od alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simi1i, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 24 - Criteri di applicazione della tassa

l. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 25 - Occupazioni permanenti

l. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie d'appartenenza.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 si applica la tariffa normale, di cui al precedente comma 2, ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al precedente comma 2 è ridotta del 70%.

Art. 26 - Passi carrabili

1. Ai sensi della lett. a) del comma 63, art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n, 549 è stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune non si applica la tassa ai sensi della lett. b) comma 63, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 28 - Distributori di carburanti e di tabacchi

1. La Giunta Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

2. La nuova classificazione entra in vigore in sede di prima determinazione con decorrenza 1.1.1994, mentre per gli anni successivi dal 1 gennaio del l'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 29 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti del sotto suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già soggettati ai sensi del precedente comma, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di lire 50.000.=, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi comunali (acquedotto, fognatura, metanodotto) non va applicata la tassa ai sensi del comma 2 bis del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 30 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

a) fino a sei ore continuative di ciascun giorno: riduzione del 30%;
b) successivi periodi di sei ore o frazione: riduzione dell' 90%;

2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%: per i primi quindici giorni si applica la tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

4. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suo1o pubblico,

diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 50%.

5. Per le occupazioni temporanee con tende o simili fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico non è dovuta la tassa ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte del 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta dell' 80%.

9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 30%.

10. Per le occupazioni temporanee la superficie eccedente i 1.000 mq. viene calcolata in ragione del 10%.

11. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa viene aumentata del 20% (in misura non superiore al 50%).

12. In ogni caso le tariffe per occupazioni temporanee di suolo comunale non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione premessa, a L. 150 per metro quadrato e per giorno (lett. c, comma 2, art. 45 D.Lgs. 507/93).

Art. 31 - Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, ridotte dell' 80 % “con i limiti previsti dal comma 12° del precedente articolo 30".

Art. 32 - Esenzioni dalla tassa

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni occasionali, come definite nel Regolamento di Polizia Locale, per finalità assistenziali, celebrative, educative, culturali, sanitarie, previdenziali e di ricerca scientifica, aventi il patrocinio del Comune ai sensi della letto d) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993. La collocazione di luminarie, festoni ed addobbi natalizi è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Municipale;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,

coperture per il tempo necessario all'intervento ed in ogni caso di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 24 (ventiquattro) ore;

f) occupazioni con porta biciclette od impianti similari destinati anche ad uso pubblico.

2. Sono, altresì, esenti le seguenti occupazioni:

a) temporanee con tende e simili, fisse o retrattili (comma 3°, art. 45 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) temporanee o permanenti di aree ed impianti sportivi anche scolastici da parte di associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli altri enti di promozione sportive, assoggettate ai canoni ricognitori (comma 66, art. 3 Legge 28 dicembre 1995, n. 549);

c) di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri (art. 3, comma 67, Legge 28 dicembre 1995, n. 549);

d) permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (comma 63, lett. b, art. 3, Legge 28 dicembre 1995, n. 549);

e) passi carrabili (comma 63, lett. b, art. 3, Legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Art. 33 - Esclusioni dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. La tassa non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche quando non supera l'importo di L. 20.000 (comma 63, lett. e, art. 3 Legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Art. 34 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia, effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve· essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che

determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia dev'essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa dev'essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Per le occupazioni del sotto suolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento superiori all'unità di misura forfettaria stabilita dall'Articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa dev'essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo dev'essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa: e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione dell'apposito modulo mediante, versamento diretto al Tesoriere Comunale od al Concessionario del servizio.

Art. 35 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'Articolo 51 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 36 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'Art. 53 del decreto legislativo 15 novembrel993, n. 507 e successive modificazioni.

2. Le violazioni delle nonne concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli Articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Art. 37 - Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'Articolo 34 del

presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione; ,

b) Per le occupazioni di cui all'articolo 29 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di lire 50.000.=;
c) Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vengono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe in vigore per l'anno 1993, aumentate del 50%;
d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, n. 43 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate da questo Comune, divenuto esecutivo ai sensi dell'Articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore ad avvenuta pubblicazione.

2. Per effetto delle norme transitorie e finali di cui all'Articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre1993, n. 507 e successive modificazioni, le disposizioni a carattere tributario, compresa l'allegata suddivisione del territorio comunale in tre categorie, hanno efficacia dall' l gennaio 1994.

Comune di San Zenone degli Ezzelini

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
D.Lgs. 15.11/1993, n. 507, art. 42, comma 3

1. Ai fini della graduazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dallo art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono suddivise in due categorie come segue:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE ARRE PUBBLICHE
PRIMA	entro la delimitazione dei centri abitati come definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 468 del 27 agosto 1993
SECONDA	aree esterne alla premessa delimitazione

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, comma 1, D.Lgs. 507/93) le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivise come segue:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	DESCRIZIONE
A) CENTRO ABITATO	come definiti per il Capoluogo e le frazioni con la deliberazione della G.C. n. 468 del 27.08.1993
B) ZONA LIMITROFA	le aree esterne ai centri abitati come sopra definiti
C) SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE	----------
D) FRAZIONI	----------

3. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del soprasuolo per l'impianto e l'esercizio di APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, (art. 48, comma 7, D.Lgs. 507/93) le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivise come segue:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	DESCRIZIONE
A) CENTRO ABITATO	come definiti per il Capoluogo e le frazioni con la deliberazione della G.C. n. 468 del 27.08.1993
B) ZONA LIMITROFA	le aree esterne ai centri abitati come sopra definiti
C) SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE	----------